



Roma,

15 ottobre 2012

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D. e al  
Dipartimento Interregionale  
LORO SEDI

Protocollo:

2172/CT/MC/sc

## CIRCOLARE N°18

Oggetto: Fondo di garanzia presso l'Istituto per il Credito Sportivo la costruzione di impianti sportivi- Modifica dei commi 12 e 13 dell'art. 90 della legge n. 289/2002-

L'art. 64 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.

I criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo saranno definiti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Il comma 3-ter dello stesso art. 64 ha apportato modifiche all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendone i commi 12 e 13.

L'originario comma 12 prevedeva l'istituzione presso l'Istituto per il Credito Sportivo di un Fondo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche *con personalità giuridica*.

Il nuovo comma 12 dell'art. 90 prevede l'istituzione, presso l'Istituto del Credito Sportivo, di un Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Il Fondo di garanzia di cui al nuovo testo del comma 12 è, pertanto, istituito per i mutui – e non per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria, come in precedenza stabilito – relativi all'impiantistica sportiva, cui possono accedere le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **a prescindere dal possesso o meno della personalità giuridica**, come era invece previsto dal comma originario.

Al Fondo, inoltre, può accedere ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Il precedente comma 3-bis dell'art. 64 del Decreto Sviluppo, ha previsto la destinazione al Fondo della somma di 5 milioni di euro.

Il comma 13 della legge n. 289 del 2002 stabiliva che il Fondo di garanzia era disciplinato con apposito regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il CONI, concernente le forme di intervento in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

Il nuovo testo del comma 13 stabilisce, invece, che la gestione del Fondo è regolata in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI.

Il successivo art. 65 del Decreto Sviluppo stabilisce, poi, che le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusivamente attività sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e che il riconoscimento della personalità giuridica è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio